

REGIONE LOMBARDIA

DG WELFARE

Verbale di accordo per la migliore organizzazione del percorso attuativo relativo al progetto operativo per l'attivazione dei moduli temporanei di Fiera Milano City e Fiera Bergamo di cui alla DGR 3702 del 21/10/2020 e, prime indicazioni per il personale del SSR.

In data 05/11/2020 la Delegazione di parte Pubblica Regionale così come composta ai sensi della D.G.R. n. XI/1269 del 18 febbraio 2019 e le Organizzazioni Sindacali Regionali del comparto del SSN, hanno concordato, a conclusione del percorso di confronto, che le ha viste coinvolte in videoconferenza, nelle giornate del 21, 28 ottobre e 2 novembre, le misure, organizzative e premiali, a favore del personale coinvolto nel Progetto di riattivazione delle strutture temporanee realizzate presso Fiera Milano City e Fiera di Bergamo, approvato con la DGR 3072 del 21 ottobre 2020. Si richiama la DGR 3264/2020 che è parte integrante del presente accordo.

Premesso che:

- a) l'attuale situazione epidemiologica ha reso necessaria l'adozione di immediate misure organizzative idonee a potenziare l'offerta sanitaria di posti letto in terapia intensiva e ad alta intensità di cura per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 e che con il provvedimento sopra richiamato sono stati coinvolti gli Ospedali Hub COVID della Lombardia ed i relativi Presidi di afferenza;
- b) le parti ritengono fondamentale la piena applicazione del protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della sanità, dei servizi socio sanitari e socio assistenziali in ordine all'emergenza da Covid-19 sottoscritto lo scorso 24 marzo;
- c) le ASST, ATS e IRCCS provvedono alle assunzioni di personale sanitario con le modalità oggi consentite, compresa la condivisione di tutte le graduatorie di personale sanitario ancora attive o che si dovessero approvare anche successivamente alla data del presente accordo;
- d) l'attività finalizzata a fronteggiare l'emergenza da Covid-19 (a garanzia dei livelli essenziali di assistenza) risulta essere una priorità del SSR;
- e) il presente accordo, si applica, sia al personale del SSR presente nelle Strutture temporanee, sia a quello che presta servizio nelle Aziende;

- f) si auspica che la messa in opera del progetto di cui alla DGR 3072 del 21 ottobre 2020, trovi condivisione su base volontaristica da parte del personale. A tal fine saranno fornite apposite indicazioni alle amministrazioni interessate;
- g) Le parti si impegnano a riprendere il confronto relativamente al tema dei fabbisogni anche alla luce dell'emergenza pandemica in atto.

Dato atto che l'organizzazione dei reparti e delle terapie intensive nel periodo di emergenza da Covid- 19, ivi compresa la riattivazione delle strutture temporanee, è strutturata al fine consentire, laddove possibile, il mantenimento dell'attività ordinaria, nonché il recupero delle prestazioni sanitarie.

Riconosciuto pertanto che l'attività finalizzata a fronteggiare l'emergenza da Covid-19 rientra essa stessa nell'ambito delle azioni finalizzate a corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni sanitarie ed a mantenere, per quanto possibile, l'obiettivo di riduzione delle liste di attesa e, pertanto, per la medesima è prevista la tariffa di cui al citato art. 29 del DL 104/2020, si concorda quanto segue:

- a) riconoscimento dell'indennità di Malattie Infettive di cui all'art. 86, commi 6, 8, 9 e 10 del vigente CCNL. La previsione dell'art. 86, comma 6, come confermato di recente in un chiarimento applicativo di ARAN, consente una certa adattabilità nella relativa applicazione. Infatti il secondo periodo del suddetto comma 6 prevede che: "I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti".

L'ARAN ha chiarito che spetta dunque ad ogni singola Regione (fatte salve le procedure di confronto contrattualmente definite) individuare e rimodulare i servizi in parola.

Preso atto della complessa riorganizzazione dei servizi assistenziali, ed in particolare dell'assistenza ospedaliera, derivante dall'emergenza epidemiologica, l'indennità in esame, a far data dal 20 febbraio 2020, compete al personale infermieristico e di supporto come previsto dalla norma contrattuale (ex art 86 commi 8,9 e 10) anche se non operante in servizi specificatamente definiti di "malattie infettive", qualora gli stessi abbiano prestato la propria attività direttamente o a supporto, a mero titolo esemplificativo, nei seguenti contesti:

- Unità di terapia Intensiva e Sub-Intensiva dedicate a pazienti Covid;

- Reparti di Malattie Infettive, di Pneumologia, Medicine di Urgenza, Pronto Soccorso, 118, Unità di degenza Covid-19;
- Servizi diagnostici e terapeutici e settori chirurgici, direttamente coinvolti nell'attività Covid- 19.

Difatti l'attuale pandemia ha comportato l'allargamento della connotazione di "malattie infettive" tenendo conto che i pazienti covid sono stati trattati in unità organizzative tradizionalmente non identificate quale malattie infettive. Si prevede, inoltre, il riconoscimento dell'Indennità di Malattie infettive al personale di cui all'art. 86, commi 6, 8, 9 e 10 del CCNL che ha svolto attività nell'ambito del servizio di emergenza/urgenza extra ospedaliero;

- b) riconoscimento dell'indennità di Terapia Intensiva anche al personale che dovesse eccezionalmente prestare servizio nei reparti di Terapia Intensiva per il periodo effettivamente lavorato;
- c) le indennità dei commi a) e b) sono cumulate nei casi previsti dall'accordo;
- d) riconoscimento delle ore straordinarie del personale ed eccezionalmente del lavoro supplementare che il personale part time dovesse prestare servizio nell'ambito dell'emergenza;
- e) sono salvaguardate le indennità di turno per i lavoratori sulle 24 ore e 12 ore che a causa della pandemia non riescono ad effettuare il numero sufficienti di turni M-P-N, stabiliti dalla contrattazione collettiva e decentrata o qualora per fronteggiare l'emergenza l'azienda adotti misure organizzative diverse dalla normale turnazione (es. turni da 12 ore ecc.);
- f) per ogni turno aggiuntivo rispetto alla normale programmazione oraria (esempi non esaustivi: salto riposo, richiamo dalle ferie, rientri da recupero ore), il personale sarà retribuito con una tariffa oraria pari a euro 50 (ora) per ogni ora di effettivo servizio prestato o se in misura minore di 60', in proporzione. In attesa di eventuali interventi normativi per il personale di supporto, che saranno automaticamente recepiti nel presente accordo, si applicheranno i vigenti accordi aziendali.

Le parti riconoscono che, nell'attuale contesto emergenziale, l'utilizzo di particolari dispositivi di protezione individuali diretti a prevenire il rischio di contagio comporta una dilatazione dei tempi necessari per l'espletamento delle operazioni di vestizione e svestizione, rispetto a quelli richiesti in condizioni ordinarie e per i quali la vigente disciplina contrattuale ha disciplinato specifiche modalità di riconoscimento; pertanto ritengono che nell'ambito

delle risorse stanziare possono essere remunerate anche gli straordinari resi dal personale e risultanti dalle timbrature, anche laddove resi in conseguenza del maggior impegno necessario per effettuare la vestizione nei reparti covid, nella misura massima di 30 minuti per turno, in funzione dei dispositivi previsti.

Le parti riconoscono l'opportunità delle seguenti misure:

- A richiesta, il personale, opportunamente informato dalle Aziende, sarà sottoposto gratuitamente, almeno mensilmente, a cura delle strutture dove prestano servizio, allo screening per il SARS-CoV-2.
- Sarà garantita una equa distribuzione dei turni anche al fine di rendere meglio tollerabile l'uso dei DPI, mantenendo i riposi dovuti per legge.
- Sarà assicurata la rotazione del personale che ne faccia richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio.
- Si presti la massima attenzione nell'ambito dell'assistenza ai pazienti nei reparti COVID-19 e, che la stessa venga effettuata da personale dedicato, adottando tutte le precauzioni finalizzate a prevenire il rischio di contagio tra gli operatori e i pazienti.
- Al fine di fornire la migliore assistenza sanitaria, la provenienza dall'area critica e, il possesso delle relative competenze, costituiranno il criterio principale per la destinazione del personale in questione; sarà in ogni caso garantito l'affiancamento e l'addestramento per il personale interessato.
- Il personale positivo sarà inserito in un percorso di valutazione follow-up multidisciplinare nel tempo per verificare i danni da Covid-19, presso le Aziende dove prestano servizio, a titolo gratuito.
- Nelle Aziende verranno istituiti sportelli per il dipendente e i propri familiari per un supporto psicologico;

Per quanto riguarda il personale coinvolto nel Progetto approvato con DGR 3702/2020 si concorda, in aggiunta a quanto sopra, che il medesimo avrà diritto come previsto dalla contrattazione collettiva (art. 95 del CCNL 21.05.2018) e, dal presente accordo nello specifico:

- a) Disponibilità di utilizzare su richiesta, gratuitamente, alloggi in idonee strutture.

- b) Trattamento di trasferta di cui al vigente CCNL. In particolare, vista l'eccezionalità della situazione e il disagio legato agli spostamenti, si autorizza l'uso del mezzo privato rimborsato secondo le tariffe ACI.
- c) Disponibilità del servizio mensa o ticket.

Ferma restando l'attuazione di tutte le misure di sicurezza e di sorveglianza secondo le norme vigenti, al termine del periodo di assegnazione alla struttura temporanea, presso la stessa, il dipendente sarà sottoposto a tampone rinofaringeo.

Non appena la normativa nazionale relativa al picco emergenziale in essere stanzierà le ulteriori risorse economiche disponibili per la contrattazione, le parti si impegnano a definire nell'ambito di uno specifico ulteriore accordo la premialità per tutto il personale coinvolto nell'emergenza, al personale che svolgerà l'attività al di fuori della propria sede lavorativa verrà riconosciuta, per l'anno 2020, una premialità non inferiore a quella già riconosciuta nel picco emergenziale di febbraio/aprile.

Le parti monitoreranno l'applicazione e ricadute del presente protocollo con l'attivazione di tavoli permanenti con le OO.SS. sottoscrittrici del presente accordo.

La Delegazione di parte pubblica regionale, si impegna inoltre a informare, compatibilmente con la tempistica emergenziale, le OO.SS. sottoscrittrici del presente accordo, sull'andamento della pandemia nel territorio Lombardo, nonché sull'attivazione riconversione degli HUB e SPOKE nonché sulle criticità da affrontare in termini di risorse umane e le indicazioni che saranno trasmesse alle strutture durante tutto il periodo pandemico.

Il presente accordo ha validità dal 22 ottobre al 31 dicembre 2020.

Milano 05/11/2020

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	
Dott. Marco Trivelli Direttore Generale WELFARE	sottoscritto
Paola Palmieri	sottoscritto

Massimo Giupponi sottoscritto con mail del 06/11/2020
Nunzio Del Sorbo sottoscritto con mail del 05/11/2020
Massimo Lombardo sottoscritto con mail del 09/11/2020
Paola Lattuada sottoscritto con mail del 06/11/2020

ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CGIL FP Gilberto Creston, sottoscritto con mail del 06/11/2020 Roberto Rossi, sottoscritto con mail del 10/11/2020
CISL FP Mauro Ongaro, sottoscritto con mail del 06/11/2020 Laura Olivi sottoscritto con mail del 06/11/2020
UIL FPL Daniele Ballabio, sottoscritto con mail del 06/11/2020 Andrea Ricco', sottoscritto con mail del 06/11/2020 Angelo Greco, sottoscritto con mail del 06/11/2020
FIALS Roberto Gentile sottoscritto con mail del 05/11/2020 Marta Girani sottoscritto con mail del 05/11/2020 Salvatore Santo sottoscritto con mail del 05/11/2020
FSI USAE Adamo Bonazzi, sottoscritto con mail del 05/11/2020 Alessandro Morbi sottoscritti con mail del 05/11/2020
NURSING UP Angelo Macchia sottoscritto con mail del 05/11/2020 Libero Marigo sottoscritto con mail del 05/11/2020 Vittorio Mauro sottoscritto con mail del 05/11/2020